

REPERTORIO N. 60213

RACCOLTA N. 19114

TRASFORMAZIONE DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici

il giorno venticinque del mese di maggio

in Palermo, nel mio studio via Giorgio Castriota n. 9.

Davanti a me dott. **RENATO CARUSO**,

notaio in Palermo, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di

Palermo e Termini Imerese

sono presenti:

- **FEDERICO** (cognome) **ALESSANDRO** (nome), nato a Palermo il giorno 25 febbraio 1939, residente a Palermo, via Dei Biscottari n. 4, codice fiscale FDR LSN 39B25 G273M;

- **FEDERICO** (cognome) **ANDREA** (nome), nato a Palermo il giorno 18 aprile 1987, residente a Palermo, via Dei Biscottari n. 4, codice fiscale FDR NDR 87D18 G273J;

- **FEDERICO** (cognome) **NICOLO'** (nome), nato a Palermo il giorno 8 gennaio 1986, residente a Palermo, via Dei Biscottari n. 4, codice fiscale FDR NCL 86A08 G273T;

- **EDER** (cognome) **MARIA ALWINE** (nome), nata a Salisburgo (Austria) il giorno 2 dicembre 1962, residente a Palermo, via Dei Biscottari n. 4, codice fiscale DRE MLW 62T42 Z102L.

Detti componenti, cittadini italiani della cui identità personale io Notaio sono certo, per quest'atto premettono quanto segue:

- di essere gli unici associati, nonché componenti del Consiglio Direttivo,

dell'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE CULTURALE

PALAZZO CONTE FEDERICO ONLUS", con sede in Palermo, via Dei

Biscottari n. 4, codice fiscale 97286070822, partita IVA

06193660823, REA N. 307265;

- che è intenzione degli associati trasformare la associazione nella forma di società cooperativa disciplinata secondo il principio della mutualità prevalente con normativa di riferimento alle S.r.l., ritenuto che la forma giuridica di società cooperativa consenta di sviluppare in modo più adeguato l'attività ed i servizi, considerata la possibilità di accedere ai fondi per la cooperazione;

- che l'associazione non ha mai ricevuto contributi pubblici ovvero liberalità e oblazioni del pubblico;

- che la trasformazione avviene sulla base della relazione di stima del patrimonio sociale redatta, ai sensi del secondo comma dell'art. 2500 ter c.c., dal dott. Mario Pantano, iscritto nel Registro dei Revisori Legali tenuto presso il Ministero della Giustizia, numero iscrizione 101012 D.M. 15/11/1999 pubblicato in Gazzetta Ufficiale al n. 100 del 17/12/1999, Dottore Commercialista iscritto all'Albo della Circostrizione del Tribunale di Palermo; detta relazione di stima, col verbale di asseverazione giurata davanti al Cancelliere del Tribunale di Palermo in data 17 maggio 2016, si allega al presente atto quale sua parte integrante sub "A"; i componenti dichiarano di avere dettagliatamente esaminato detta perizia e di approvarla, esonerando me notaio dal darne lettura.

Come si evince dalla perizia di stima allegata, il patrimonio netto della

associazione ammonta ad € **41.339,36**

(quarantunomilatrecentotrentanove e centesimi trentasei), da
destinarsi come infra deliberato.

Ciò premesso, l'associazione predetta all'unanimità degli associati
presenti delibera:

1)- di trasformare, subordinatamente al decorso senza opposizione dei
termini previsti dall'art.2500-novies codice civile ed alle condizioni ivi
stabilite, la associazione "ASSOCIAZIONE CULTURALE PALAZZO
CONTE FEDERICO ONLUS" nella forma della cooperativa a mutualità
prevalente con normativa di riferimento alle S.r.l., società che assume
la denominazione di "**PALAZZO CONTE FEDERICO SOCIETA'
COOPERATIVA**".

2)- di stabilire una durata della società sino al 31.12.2050 (trentuno
dicembre duemilacinquanta);

3)- di mantenere immutata la sede sociale.

In particolare la società mantiene la propria sede nel comune di Palermo
e ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese i comparenti
dichiarano che rimane immutato anche l'indirizzo degli attuali uffici
della società che sono in via Dei Biscottari n. 4.

I successivi trasferimenti degli uffici della società nell'ambito dello
stesso comune dovranno essere comunicati al Registro delle Imprese.

4) di modificare e adeguare l'attuale oggetto sociale alla nuova forma
giuridica approvandone il nuovo testo contenuto nell'articolo quattro
dello statuto sociale allegato, da me notaio letto ai comparenti;

5) che il primo esercizio sociale della società trasformata si chiuderà il

31.12.2016 (trentuno dicembre duemilasedici), quelli successivi si chiuderanno il trentuno dicembre di ogni anno.

6)- che il capitale sociale della società trasformata viene stabilito in euro 40.000,00 (quarantamila e centesimi zero) ed è costituito da un numero illimitato di quote del valore nominale di euro 500,00 (cinquecento e centesimi zero) ciascuna.

Tale capitale viene attribuito ai quattro soci nelle seguenti rispettive misure, e precisamente:

- FEDERICO ALESSANDRO, numero 20 (venti) quote;
- FEDERICO ANDREA, numero 20 (venti) quote;
- FEDERICO NICOLO', numero 20 (venti) quote;
- EDER MARIA ALWINE, numero 20 (venti) quote;

7)- di attribuire le restanti euro 1.339,36 (milletrecentotrentanove e centesimi trentasei) alla costituzione di un fondo di riserva straordinaria;

8)- di abrogare il vigente statuto sociale e di approvare le nuove norme dello statuto sociale, contenenti quanto sopra deliberato ed in particolare il comune ove trovasi la sede sociale, lo Scopo e l'attività mutualistica, l'Oggetto sociale, le Regole per lo svolgimento della attività mutualistica, il numero e i requisiti dei soci, la procedura di ammissione dei soci, i diritti e gli obblighi dei soci, lo scioglimento del rapporto sociale per recesso, esclusione e morte del socio, le norme mutualistiche, le norme sul patrimonio e sul capitale sociale, la durata, le norme sulla limitazione della circolazione delle quote sociali, le norme di amministrazione, di rappresentanza, i poteri degli organi societari, le

norme in tema di decisioni dell'assemblea, i bilanci, le norme sui Ristorni, le norme sullo scioglimento, liquidazione e devoluzione, la Clausola Compromissoria e quant'altro rilevante ai fini della vita della società; detto statuto della società, contenuto nel documento che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e che viene allegato allo stesso segnato con lettera "B", previa lettura da me notaio datane ai componenti, viene dall'assemblea dei soci approvato articolo per articolo e nel suo complesso;

9)- di scegliere per l'amministrazione della società trasformata la gestione di un Consiglio di Amministrazione, con durata a tempo indeterminato, così costituito:

- FEDERICO (cognome) ALESSANDRO (nome), quale Presidente;

- FEDERICO (cognome) NICOLO' (nome), quale Vice Presidente;

- FEDERICO (cognome) ANDREA (nome), quale Segretario;

- EDER (cognome) MARIA ALWINE (nome), quale consigliere.

I componenti testè nominati dichiarano di accettare la carica, non sussistendo cause di ineleggibilità e di incompatibilità, e chiedono l'iscrizione della nomina nel Registro delle Imprese;

10)- di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- di porre in essere tutti gli adempimenti necessari alla esecuzione della presente delibera, ivi compresi quelli prescritti dalle leggi vigenti per la deliberata trasformazione;

- di richiedere nei tempi di legge l'iscrizione della società nell'Albo delle società Cooperative.

Il presidente dichiara che la società non è titolare di beni immobili.

Le spese di questo atto e sue consequenziali sono a carico della società

qui trasformata e ammontano a circa € 2.500,00

(duemilacinquecento/00)

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore diciotto e minuti diciotto.

E richiesto io notaio ricevo questo atto da me letto con l'allegato per il quale non è stata dispensata la lettura in assemblea ai componenti che lo approvano.

E' scritto da persona di mia fiducia e da me notaio su due fogli per cinque pagine e quanto di questa e viene sottoscritto alle ore diciotto e minuti venti.

ANDREA FEDERICO - NICOLO' FEDERICO -

ALESSANDRO FEDERICO - MARIA ALWINE EDER -

DOTT. RENATO CARUSO NOTAIO (SIGILLO).

Mario Pantano
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Allegato A
ai nn. 60213/19114

**Perizia di stima per la
Trasformazione della associazione
Culturale Palazzo Conte Federico
ONLUS in Società Cooperativa**

Capitolo 1 CONFERIMENTO DELL'INCARICO E CRITERI DI VALUTAZIONE



1. Conferimento dell'incarico e notizie storiche sulla attività

I Soci della associazione "Culturale Palazzo Conte Federico Onlus" , con sede in Palermo Via Dei Biscottari n. 4, all' unanimità, hanno deciso di trasformare la sua forma giuridica da associazione in società cooperativa .

I soci suddetti, dunque hanno designato il sottoscritto Mario Pantano, nato a Palermo (PA), il 24/11/1964, Cod. Fisc. PNTMRA64S24G273N, iscritto nel Registro dei Revisori Legali tenuto presso il Ministero della Giustizia, numero iscrizione 101012 D.M. 15/11/1999 pubblicato in Gazzetta Ufficiale al n. 100 del 17/12/1999, Dottore Commercialista iscritto all'Albo della Circostrizione del Tribunale di Palermo e Termini Imerese, con studio in Palermo (PA), Via Siracusa n. 16, affinché, nella sua qualità di esperto, proceda alla stima dei beni di proprietà della società, da valutarsi ai sensi del secondo comma dell' art. 2500-ter c.c., nel quadro della trasformazione in premessa richiamata.

Pertanto, nel rispetto delle norme di legge ed in evasione dell'incarico professionale ricevuto, lo scrivente redige la seguente relazione di stima sul patrimonio della associazione "Culturale Palazzo Conte Federico Onlus".

La associazione "Culturale Palazzo Conte Federico onlus" è stata costituita in data 13 febbraio 2013, con atto del notaio Dott. Renato Caruso (numero repertorio 58399- raccolta n 18099) registrato in data 14/02/2013.

L'oggetto sociale dell'associazione indicato nello statuto allegato all'atto costitutivo recita " ART. 3)- L'Associazione che è apartitica, aconfessionale, e non ha finalità di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà ed assistenza sociale, di sostegno alle famiglie e a quanti necessitano di un supporto culturale, di tutela e valorizzazione dei beni culturali, dell'ambiente e di promozione della cultura e dell'arte.

In particolare l'associazione persegue le seguenti finalità:

- la promozione della conoscenza della storia della città di Palermo e dei suoi monumenti,



Mario Pantano
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

con particolare riguardo al Palazzo del Conte Federico dichiarato di importante interesse storico-artistico e sottoposto a vincolo, ai sensi della legge 01/06/1939 n. 1089 con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 24/03/1949;

- la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro del complesso monumentale del Palazzo del Conte Federico;
- la tutela, la conservazione, la promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico in esso contenute;
- l'organizzazione di visite guidate alla struttura aperte a tutti, con l'ausilio di personale altamente specializzato, opportunamente formato e il supporto di brochure appositamente realizzate da mettersi a disposizione dei visitatori;
- la promozione, nell'ambito delle visite, di attività culturali realizzate anche attraverso laboratori didattici creativi, attività di analisi, ricerca, catalogazione, nonché l'eventuale diffusione dei risultati di tali attività, con l'ausilio di strumenti editoriali e/o multimediali, e la realizzazione di mostre, convegni, studi, pubbliche manifestazioni, etc..

L'associazione inoltre sostiene ed attua le seguenti iniziative:

- sensibilizzazione e comunicazione sulle tematiche artistiche, culturali, storiche e ambientali;
 - partecipazione allo svolgimento di manifestazioni culturali, turistiche, ricreative, musicali e concorrendo, eventualmente, alla loro realizzazione;
 - stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione e conservazione di beni immobili e mobili da utilizzare per i propri scopi statutari;
 - valorizzazione e manutenzione del Palazzo Conte Federico attraverso iniziative del tipo:
serate, convegni, merchandising, concerti e tutto ciò che può servire alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - promuovere lo sviluppo dell'attività di formazione professionale, della cultura, del turismo sociale, e si pone come punto di aggregazione al fine di organizzare il tempo libero degli associati, mirando all'armonico sviluppo psico-fisico ed all'armonica formazione della personalità degli associati stessi, attraverso lo svolgimento di attività di formazione, culturali, sportive, ricreative, artistiche e comunque per il tempo libero;
- Allegato "A"
ai nn.58399/18099
- lo sviluppo di attività legate al benessere psico-fisico e morale dei soci concepito come strumento di formazione ed arricchimento umano e culturale, che come momento d'incontro e interazione tra le persone mediante la gestione di ogni forma di attività ricreativa, viaggi e relax o di attività motoria e non.
- L'associazione potrà inoltre:



Mario Pantano
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

- concludere qualsiasi tipo di contratto di convenzione sia con privati che con enti pubblici sia nazionali che esteri;
- concludere qualsiasi tipo di contratto di acquisto e/o baratto di qualsiasi prodotto e/o servizio sia con privati che con enti pubblici sia nazionali che esteri;
- costruire, affittare, gestire impianti sportivi, turistici, culturali, ricreativi e per il tempo libero;
- gestire strutture turistico-ricettive, case vacanze, B&B, affitta-camere;
- costruire, affittare, gestire strutture scolastiche di ogni ordine e grado;
- organizzare manifestazioni, sfilate di moda, sagre, fiere, esposizioni, viaggi, convegni, dibattiti nel settore turistico, musicale, sportivo, imprenditoriale, industriale, agricolo, sanitario, assistenziale, formativo, professionale, culturale, ambientalista, architettonico;
- organizzare gemellaggi, scambi culturali, di ospitalità in Italia e all'Estero;
- realizzare audio e video produzioni in proprio e avvalendosi di altri enti;
- istituire centri ricreativi con annessi bar e ristoranti per i soci e non;
- compiere studi e ricerche riguardanti soprattutto le problematiche culturali socio economiche, tecniche e giuridiche emergenti nella società di oggi;
- organizzare e promuovere incontri, convegni, dibattiti e seminari sui medesimi problemi allo scopo di approfondire le relative tematiche e stimolare l'attività di partecipazione degli operatori culturali, economici, sociali e tecnici;
- contribuire alla migliore conoscenza e valorizzazione del territorio e delle relazioni socio economiche nel processo storico e di sviluppo della società italiana;
- elaborare e realizzare progetti relativi alla struttura istituzionale, finanziaria, produttiva, sanitaria, tecnica, urbanistica e architettonica della realtà regionale, nazionale e internazionale;
- curare pubblicazioni, studi e ricerche in materie storiche, giuridiche, sociali, economiche e tecniche;
- creare occasioni di lavoro e di qualificazione professionale nel campo dell'elettronica, della tecnica, delle pubbliche relazioni;
- promuovere e organizzare rappresentazioni teatrali, filmati, sfilate ed esposizioni di macchine d'epoca, di arnesi antichi o di altro materiale che sia testimonianza di quella attuale;
- organizzare viaggi per visitare paesi e luoghi sia nazionali che internazionali al fine di cercare di realizzare la reale integrazione non soltanto delle varie culture del nostro paese ma anche dei vari paesi europei;
- promuovere mediante incontri e dibattiti la cultura del volontariato verso i diversamente abili, bisognosi, emarginati e anziani, collaborando con altre associazioni, enti morali, enti pubblici e privati, al fine di contribuire alla nascita all'interno della società di un maggiore interesse verso queste categorie di persone;
- la promozione, l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione professionale diretti a quadri sociali, culturali, politici, giuridici e tecnici in tutti i settori e in ogni caso verso i settori maggiormente bisognosi di tali iniziative;
- la promozione, l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione professionale nel settore agricolo e forestale;



- la promozione di iniziative e/o attività di ricerca finalizzata alla promozione, sviluppo e studio di tutte le forme di energia rinnovabile;
- stabilire rapporti con istituti scolastici, università, associazioni, sindacati, stampa, mezzi di comunicazione di massa in genere, per contribuire alla migliore conoscenza delle suddette problematiche;
- pubblicare giornali, riviste per la promozione e la diffusione delle problematiche oggetto dell'Associazione;
- promuovere le attività produttive volte allo sviluppo del territorio, anche con l'utilizzo di strumenti di commercio elettronico;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati e con varie associazioni per la realizzazione degli scopi di cui ai punti precedenti;
- gestire agenzie pubblicitarie non a fini di lucro;
- promuovere le attività agricole volte allo sviluppo del territorio;
- l'acquisto e/o l'affitto di locali per la realizzazione degli scopi sopra elencati;
- l'acquisto e/o l'affitto di attrezzature e strumenti di qualsiasi tipo atti a promuovere lo sviluppo tecnico della associazione;
- promuovere e garantire la protezione degli animali e della natura a tutti i livelli incoraggiando ogni iniziativa utile a tale scopo;
- il volontariato, l'organizzazione e la gestione di corsi di alta formazione; le attività di ricerca e di innovazione, la localizzazione e internazionalizzazione - ovvero la localizzazione e l'insieme di tutte quelle attività volte all'adattamento di un prodotto per il corretto uso in uno specifico mercato internazionale;
- stipulare convenzioni con personale specializzato ove non ve ne sia disponibile tra i soci - per comprovati motivi funzionali dell'associazione;
- provvedere alla istruzione professionale, mediante anche l'istituzione di corsi di perfezionamento, addestramento e qualificazione;
- compiere ogni azione mutualistica e scegliere in genere tutte le attività sociali utili al raggiungimento degli scopi sociali;
- compiere tutte le operazioni in ordine tecnico, finanziario, mobiliare e immobiliare, necessarie al raggiungimento dei fini sociali;
- accettare lasciti e donazioni;
- aderire ad altri Enti e Organismi economici, morali, culturali e assistenziali.

Per il conseguimento di tutti gli scopi sopra detti, l'Associazione potrà, infine, ricevere contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere, statali, regionali, comunitarie e di ogni altro ente.

L'associazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, bancarie, commerciali e finanziarie necessarie e/o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

L'Associazione ha divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) art. 10 comma 1 del decreto legislativo 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Le attività svolte in via prevalente sono dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari.

Essa è una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D. Lgs 4 dicembre 1997 n. 460 non ha alcun fine di lucro



Mario Pantano
Dottore Commercialista e Revisore Contabile



2. Criteri di valutazione

Le finalità perseguite dal bilancio straordinario di trasformazione sono individuabili nei seguenti obiettivi della relazione di stima:

a) determinazione della effettiva consistenza patrimoniale della associazione che intende trasformarsi , con accertamento del netto patrimoniale imputabile a capitale sociale;

b) impedimento di operazioni che possano determinare "annacquamento" del capitale sociale della trasformata.

Dette finalità sono pertanto diverse da quelle proprie del bilancio ordinario in quanto, nel caso specifico, non si intende definire la situazione economico-finanziaria della società ma determinarne il capitale sociale post-trasformazione, in tutela delle ragioni dei terzi.

La relazione di stima ha natura di un vero e proprio bilancio straordinario, redatto nella forma di situazione patrimoniale , che dovrà analiticamente considerare tutte le attività e tutte le passività del soggetto trasformando, sia dal punto di vista quantitativo sia dal punto di vista qualitativo.

La valutazione delle singole poste dell' attivo e del passivo, inoltre, deve avvenire sulla base dei valori attuali, cioè sulla scorta dei valori correnti che necessariamente saranno difforni da quelli esposti nei bilanci ordinari di esercizio.

Il metodo di valutazione da adottare per perseguire gli obiettivi che la legge si propone, dunque, è individuato nel metodo patrimoniale.

In pratica, l'esperto deve considerare analiticamente tutte le attività e tutte le passività ed esaminarle sia nel loro aspetto qualitativo che quantitativo , al fine di determinare il valore dell'azienda che nel, caso, viene individuato in funzione del suo patrimonio netto.



Vengono trasferiti i seguenti contratti di comodato d'uso gratuito:

- Eder Maria Alwine concede in comodato d'uso gratuito l'unità immobiliare via dei Biscottari n. 15 , piano terra registrato presso l'agenzia delle entrate di Palermo 2 l' 11 novembre 2015 al n. 2862 serie 3
- Federico Andrea concede in comodato d'uso gratuito l'unità immobiliare via dei Biscottari n. 4 piano terra registrato presso l'agenzia delle entrate di Palermo 2 il 16 aprile 2014 al n. 3351 serie 3
- Eder Maria Alwine concede in comodato d'uso gratuito :
 - l'unità immobiliare via del Fondaco n.1 , piano primo,
 - l'unità immobiliare via del Fondaco n.1 , piano secondo,
 - l'unità immobiliare via del Fondaco n.1 , piano terzo,
 - l'unità immobiliare via del Fondaco n.1/a , piano terra,
 - autoveicolo per trasporto persone, tipo Opel Adam , targa DM072DW registrato presso l'agenzia delle entrate di Palermo 1 il 19 Luglio 2013 al n.9693 serie 3
- Federico Alessandro concede in comodato d'uso gratuito :
 - l'unità immobiliare Piazza Conte Federico n.16 , piano terra,
 - l'unità immobiliare Piazza Conte Federico n.17 , piano terra
 - l'unità immobiliare via del Fondaco n.1 , piano terra
 - l'unità immobiliare via del Fondaco n.1 , piano primo,
 - l'unità immobiliare via del Fondaco n.1 , piano secondo,
 - l'unità immobiliare via del Fondaco n.1/a , piano terra,
 - 2 unità Collabenti piazza Conte federico n. 20 e n.21,
 - l'unità immobiliare via dei Biscottari n.4, piano secondo,
 - l'unità immobiliare via dei Biscottari n.4, piano primo,
 - l'unità immobiliare via dei Biscottari n.4, piano terra sub 32,
 - l'unità immobiliare via dei Biscottari n.4, piano terra sub 33,
 - l'unità immobiliare Piazza Conte Federico n.2 , piano terra,



Mario Pantano
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

- autoveicolo per trasporto persone, tipo FIAT 508 , targa PA 16140
- motociclo per trasporto persone, tipo PIAGGIO M 09 VAR 3 , targa BY47170,
- autoveicolo per trasporto persone, tipo Mercedes SW , targa AT263JW registrato presso l'agenzia delle entrate di Palermo 1 il 19 Luglio 2013 al n.9699 serie 3

- Federico Nicolò concede in comodato d'uso gratuito :
 - l'unità immobiliare Piazza Conte Federico n.2 , piano terra, registrato presso l'agenzia delle entrate di Palermo 2 il 16 Aprile 2014 al n.3353 serie 3

Inoltre viene ceduta anche la donazione avvenuta il 17 ottobre 2013 repertorio 101789 raccolta 15332 presso notaio dott. Sergio Tripodo

Fatte queste premesse, il sottoscritto procede alla valutazione del patrimonio dell' associazione Culturale Palazzo Conte Federico Onlus

2. Immobilizzazioni

Immobilizzazioni Immateriali:

- "Ristrutturazione ed adattamento locali" euro 161.749,23 detto valore è il residuo della spesa sostenuta per la ristrutturazione dei locali di via Dei Biscottari n.4, ai fini della presente valutazione il valore da attribuire a detti costi non subisce variazioni.

Immobilizzazioni Materiali:

Lo scrivente ha proceduto a stilare un inventario dettagliato dei beni di maggiore valore presenti presso la sede dell' associazione . A tal fine si riporta di seguito l'elenco dei beni presenti alla data della perizia:



Mario Pantano
Dottore Commercialista e Revisore Contabile



- N.1 elettropompa JSWM 1CX V.220, valore ai fini della presente perizia € 20,00;
- N.1 frigo tavolo FTV13K classe A, valore ai fini della presente perizia € 20,00;
- N.1 Aspirapolvere s/s 1400w CYCLON, valore ai fini della presente perizia € 20,00;
- N.1 Bidone aspiracenere, valore ai fini della perizia € 40,00;
- N.1 sedile per disabile, valore ai fini della perizia € 100,00;
- N. 1 divano letto charlotte nero, valore a fini della perizia € 100,00;
- N. 1 salotto composto da divano,coppia poltrone, tavolino e specchiera, valore ai fini della perizia € 200,00;
- N. 1 divano luigi filippo, valore ai fini della perizia € 100,00;
- N. 1 materasso box molle, valore ai fini della perizia € 10,00;
- N. 1 coppia poltrona in noce, valori ai fini della perizia € 50,00;
- N. 1 letto alba matrimoniale nero ferro , valori ai fini della perizia € 30,00;
- N. 1 letto capri matrimoniale ferro nero, valori ai fini della perizia € 30,00;
- N. 1 set poltrone alabama, valori ai fini della perizia € 50,00;
- N. 1 salotto laccato dorato completo di coppia monocera in bronzo e porcellana, valori ai fini della perizia € 200,00;
- N. 1 salotto legno dorato oro zecchino composto da divano e due poltrone, valori ai fini della perizia € 70,00;
- N.1 piccola acquasantiera in argento, valori ai fini della perizia € 20,00;
- N. 1 piano cottura 5 fuochi acciaio inox, valori ai fini della perizia € 40,00;
- N.1 impianto elettrico, valore ai fini della perizia € 800,00;
- N. 1 impianto di allarme antintrusione, valore ai fini della perizia € 650,00;
- N. 1 impianto videocontrollo, valore ai fini della perizia € 100,00;
- N. 1 impianto cancello automatico con allarme antintrusione, valore ai fini della perizia € 100,00;
- N.1 DVR compatto turbo HD 8 CH con n. 8 telecamere bullet turbo HD TVI 1080P 3,6mm, valore ai fini della perizia € 50,00;



Mario Pantano
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

- N. 1 impianto cancello automatico con allarme antintrusione, valore ai fini della perizia € 100,00;
- impianto portone ingresso automatico , valore ai fini della perizia € 200,00;
- n 1 PC Asus p8h61-m, valore ai fini della perizia € 20,00;
- N. 1 stampante multifunzione brother mfc-j220, valore ai fini della perizia € 20,00;
- N. 1 macbook 11 apple, valore ai fini della perizia € 60,00;

La valutazione dei singoli soggetti è stato effettuata tenuto conto del costo di sostituzione

Nella tabelle seguente vengono riepilogati i valori dei singoli beni indicati in precedenza aggregati nelle rispettive macroclassi:

TIPOLOGIA BENE	COSTO STORICO	VALORE NETTO CONTABILE	VALORE CORRENTE
STRUTTURAZIONE ADATTAMENTO LOCALI	€ 190.186	€ 161.749	€ 161.749
IMPIANTI	€ 11.773	€ 5.986	€ 2.000
ATTREZZATURE	€ 961	€ 0	€ 100
MOBILI, ARREDI E STAMP. UFFICIO	€ 5.095	€ 2.329	€ 1.000
MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	€ 1.328	€ 651	€ 100
TOTALE	€ 209.343	€ 170.715	€ 164.949



3. *Crediti*

Dall'analisi condotta, e sentito il Legale Rappresentante dell'associazione, risultano non essere presenti crediti

Ai fini della presente perizia non si rilevano giacenze di magazzino .

4. *Disponibilità Liquide*

A tal fine si è proceduto ad acquisire copia dell'estratto conto bancario ed alla verifica della giacenza di cassa.

L' associazione è titolare di un rapporto di conto corrente presso l' istituto bancario UniCREDIT SPA, agenzia n.18 di Palermo – VIA Marchese di Villabianca n.113 . Il conto corrente n. 000102514272 presenta un saldo attivo alla data del 20/04/16 per complessivi € 23.475,30

Infine, la giacenza di cassa alla data della perizia presenta un saldo positivo di € 860,00

5. *Debiti*

Dall' analisi della documentazione in mio possesso non sono stati rilevati i seguenti debiti:

- 23/11/2015 Euro 50.000,00 Federico Alessandro
- 29/01/2016 Euro 47.944,64 Federico Alessandro
- 29/03/2016 Euro 50.000,00 Federico Alessandro




Mario Pantano
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

- **Riepilogo**

In base a quanto sin qui esposto, la situazione patrimoniale definitiva, alla data del 20/04/16, è così esplicitata:

ATTIVO			PASSIVO			
1	Imm. immateriali	161.749	1	Debiti per TFR	0	
2	Imm. materiali	3.200	2	Debiti v/banche	0	
3	Imm. finanziarie	0	3	Debiti v/fornitori	0	
4	Rimanenze	0	4	Debiti v/dipendenti	0	
5	Crediti	0	5	Debiti v/istituti prev.	0	
6	Disponibilità Liquide	24.335	6	Debiti tributari	0	
7	Attività non Immob.	0	7	Debiti verso altri	147.945	
8	Ratei e Risconti Attivi	0		Ratei e Risconti Passivi		
Totale Attivo		189.284				
Totale passivo					147.945	
					Netto a pareggio	41.339



Mario Pantano
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Capitolo 3 CONCLUSIONI



Lo scrivente, dopo aver redatto la situazione patrimoniale esposta nel capitolo 2, seguendo i criteri di valutazione indicati nel capitolo 1, tenendo conto che successivamente al 20 Aprile 2016 (data di riferimento della situazione contabile conservata agli atti della perizia) non risulta che si siano verificati ai fini valutativi fatti di rilievo, dichiara che il patrimonio netto della trasformando associazione è pari a complessivi euro 41.339,36 (quarantunomilatrecentotrentanove/36).

Il dato di cui sopra rappresenta la conclusione cui è pervenuto il sottoscritto perito con la serena coscienza di aver operato secondo giustizia.

In ossequio alla previsione di cui all'art. 2465, 1° comma del Codice Civile, il sottoscritto espressamente

Con quanto sopra esposto il sottoscritto ritiene di aver assolto l'incarico affidatogli in ottemperanza alle disposizioni di legge e ai principi della tecnica professionale.

Palermo, 13/05/2016

Il Revisore Contabile
Dott. Mario Pantano



La presente perizia si compone di nr. 14 pagine progressivamente numerate dalla nr. 01 alla nr. 14, e di nr. 18 allegati.





TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO

Cron 1864/2016

Verbale di asseverazione di perizia stragiudiziale

(art. 5 R.D. 1366-1922)

In data 17.05.2016, nella Cancelleria del Tribunale Ordinario di Palermo, avanti al sottoscritto Cancelliere, è personalmente comparso il/la signor Pantano Mario

nato in Palermo il 24.11.1964 identificato con documento carta di identità n° AS 7709049 rilasciato da COMUNE DI PALERMO _IL 13.04.2011 che nella qualità di perito chiede di poter asseverare ai sensi di legge la perizia, da lui effettuata,

relativa a:

PERIZIA DI STIMA DELLA SOCIETA' ASSOCIAZIONE CULTURALE CULTURALE PALAZZO CONTE FEDERICO.

Su incarico del Signor Federico Alessandro nella qualità di Legale rappresentante della Associazione Culturale Palazzo Conte Federico Onlus

Ammonito ai sensi di legge delle responsabilità cui va incontro chi rende dichiarazioni false e reticenti

Il componente pronuncia la formula di rito ripetendo le seguenti parole:

“Giuro di aver bene e fedelmente proceduto all’incarico affidatomi al solo scopo di far conoscere ai Giudici la verità”.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PERITO



IL CANCELLIERE CI
VINCENZO TORTORICI

Vincenzo Tortorici



Ministero dell'Economia e delle Finanze
 Agenzia Entrate
 MARCA DA BOLLO €3,84
 TRE/84
 00017824 00007F21 W0M62001
 BR520402 17/05/2016 09:18:20
 4578-00010 0722123AF3812ED8
 IDENTIFICATIVO : 01150032125309
 0 1 15 003212 530 9

STATUTO

di società cooperativa a mutualità prevalente con normativa di riferimento S.r.l.

Allegato "B"
ai
nn.60213/19114

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 (Denominazione)

E' costituita, con sede nel Comune di Palermo, la Società cooperativa denominata

“PALAZZO CONTE FEDERICO SOCIETA' COOPERATIVA”

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale nonché l'istituzione e la soppressione di agenzie e rappresentanze anche altrove.

Spetta all'assemblea, nella forma prevista dalla legge, deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie e di succursali.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2 – Durata e adesioni

La cooperativa ha durata sino al 31/12/2050.

Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga hanno diritto di recesso.

TITOLO II SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci, oltre che servizi ai soci e propri familiari.

La cooperativa:

- si avvale, prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
- si avvale, prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci operatori.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà ed assistenza sociale, di sostegno alle famiglie e a quanti necessitano di un supporto culturale, di tutela e valorizzazione dei beni culturali, dell'ambiente, di promozione della cultura e dell'arte, ha per oggetto le seguenti attività:

- la promozione della conoscenza della storia della città di Palermo e dei suoi monumenti, con particolare riguardo al Palazzo del Conte Federico dichiarato di importante interesse storico-artistico e sottoposto a vincolo, ai sensi della legge 01/06/1939 n. 1089 con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 24/03/1949;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro del complesso monumentale del Palazzo del Conte Federico;
- la tutela, la conservazione, la promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico in esso contenute;
- l'organizzazione di visite guidate alla struttura aperte a tutti, con l'ausilio di personale altamente specializzato, opportunamente formato e il supporto di brochure appositamente realizzate da mettersi a disposizione dei visitatori;
- la promozione, nell'ambito delle visite, di attività culturali realizzate anche attraverso laboratori didattici creativi, attività di analisi, ricerca, catalogazione, nonché l'eventuale diffusione dei risultati

di tali attività, con l'ausilio di strumenti editoriali e/o multimediali, e la realizzazione di mostre, convegni, studi, pubbliche manifestazioni, etc..

La società inoltre sostiene ed attua le seguenti iniziative:

- sensibilizzazione e comunicazione sulle tematiche artistiche, culturali, storiche e ambientali;
- partecipazione allo svolgimento di manifestazioni culturali, turistiche, ricreative, musicali e concorrendo, eventualmente, alla loro realizzazione;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione e conservazione di beni immobili e mobili da utilizzare per i propri scopi statutari;
- valorizzazione e manutenzione del Palazzo Conte Federico attraverso iniziative del tipo: serate, convegni, merchandising, concerti e tutto ciò che può servire alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria;
- promuovere lo sviluppo dell'attività di formazione professionale, della cultura, del turismo sociale, e si pone come punto di aggregazione al fine di organizzare il tempo libero degli associati, mirando all'armonico sviluppo psico-fisico ed all'armonica formazione della personalità degli associati stessi, attraverso lo svolgimento di attività di formazione, culturali, sportive, ricreative, artistiche e comunque per il tempo libero;
- lo sviluppo di attività legate al benessere psico-fisico e morale dei soci concepito come strumento di formazione ed arricchimento umano e culturale, che come momento d'incontro e interazione tra le persone mediante la gestione di ogni forma di attività ricreativa, viaggi e relax o di attività motoria e non.

La società potrà inoltre:

- concludere qualsiasi tipo di contratto di convenzione sia con privati che con enti pubblici sia nazionali che esteri;
- concludere qualsiasi tipo di contratto di acquisto e/o baratto di qualsiasi prodotto e/o servizio sia con privati che con enti pubblici sia nazionali che esteri;
- costruire, affittare, gestire impianti sportivi, turistici, culturali, ricreativi e per il tempo libero;
- gestire strutture turistico-ricettive, case vacanze, B&B, affitta-camere;
- costruire, affittare, gestire strutture scolastiche di ogni ordine e grado;
- organizzare manifestazioni, sfilate di moda, sagre, fiere, esposizioni, viaggi, convegni, dibattiti nel settore turistico, musicale, sportivo, imprenditoriale, industriale, agricolo, sanitario, assistenziale, formativo, professionale, culturale, ambientalista, architettonico;
- organizzare gemellaggi, scambi culturali, di ospitalità in Italia e all'Estero;
- realizzare audio e video produzioni in proprio e avvalendosi di altri enti;
- istituire centri ricreativi con annessi bar e ristoranti per i soci e non;
- compiere studi e ricerche riguardanti soprattutto le problematiche culturali socio economiche, tecniche e giuridiche emergenti nella società di oggi;
- organizzare e promuovere incontri, convegni, dibattiti e seminari sui medesimi problemi allo scopo di approfondire le relative tematiche e stimolare l'attività di partecipazione degli operatori culturali, economici, sociali e tecnici;
- contribuire alla migliore conoscenza e valorizzazione del territorio e delle relazioni socio economiche nel processo storico e di sviluppo della società italiana;
- elaborare e realizzare progetti relativi alla struttura istituzionale, finanziaria, produttiva, sanitaria, tecnica, urbanistica e architettonica della realtà regionale, nazionale e internazionale;
- curare pubblicazioni, studi e ricerche in materie storiche, giuridiche, sociali, economiche e tecniche;
- creare occasioni di lavoro e di qualificazione professionale nel campo dell'elettronica, della tecnica, delle pubbliche relazioni;
- promuovere e organizzare rappresentazioni teatrali, filmati, sfilate ed esposizioni di macchine d'epoca, di arnesi antichi o di altro materiale che sia testimonianza di quella attuale;
- organizzare viaggi per visitare paesi e luoghi sia nazionali che internazionali al fine di cercare di realizzare la reale integrazione non soltanto delle varie culture del nostro paese ma anche dei vari paesi europei;
- promuovere mediante incontri e dibattiti la cultura del volontariato verso i diversamente abili, bisognosi, emarginati e anziani, collaborando con associazioni, enti morali, enti pubblici e privati, al fine di contribuire alla nascita all'interno della società di un maggiore interesse verso queste categorie di persone;

- la promozione, l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione professionale diretti a quadri sociali, culturali, politici, giuridici e tecnici in tutti i settori e in ogni caso verso i settori maggiormente bisognosi di tali iniziative;
- la promozione, l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione professionale nel settore agricolo e forestale;
- la promozione di iniziative e/o attività di ricerca finalizzata alla promozione, sviluppo e studio di tutte le forme di energia rinnovabile;
- stabilire rapporti con istituti scolastici, università, associazioni, sindacati, stampa, mezzi di comunicazione di massa in genere, per contribuire alla migliore conoscenza delle suddette problematiche;
- pubblicare giornali, riviste per la promozione e la diffusione delle problematiche oggetto della società;
- promuovere le attività produttive volte allo sviluppo del territorio, anche con l'utilizzo di strumenti di commercio elettronico;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati e con varie associazioni per la realizzazione degli scopi di cui ai punti precedenti;
- gestire agenzie pubblicitarie non a fini di lucro;
- promuovere le attività agricole volte allo sviluppo del territorio;
- l'acquisto e/o l'affitto di locali per la realizzazione degli scopi sopra elencati;
- l'acquisto e/o l'affitto di attrezzature e strumenti di qualsiasi tipo atti a promuovere lo sviluppo tecnico della associazione;
- promuovere e garantire la protezione degli animali e della natura a tutti i livelli incoraggiando ogni iniziativa utile a tale scopo;
- il volontariato, l'organizzazione e la gestione di corsi di alta formazione; le attività di ricerca e di innovazione, la localizzazione e internazionalizzazione - ovvero la localizzazione e l'insieme di tutte quelle attività volte all'adattamento di un prodotto per il corretto uso in uno specifico mercato internazionale;
- stipulare convenzioni con personale specializzato ove non ve ne sia disponibile tra i soci - per comprovati motivi funzionali dell'associazione;
- provvedere alla istruzione professionale, mediante anche l'istituzione di corsi di perfezionamento, addestramento e qualificazione;
- compiere ogni azione mutualistica e scegliere in genere tutte le attività sociali utili al raggiungimento degli scopi sociali;
- compiere tutte le operazioni in ordine tecnico, finanziario, mobiliare e immobiliare, necessarie al raggiungimento dei fini sociali;
- accettare lasciti e donazioni;
- aderire ad altri Enti e Organismi economici, morali, culturali e assistenziali.

Per il conseguimento di tutti gli scopi sopra detti, la società potrà, infine, ricevere contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere, statali, regionali, comunitarie e di ogni altro ente.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, bancarie, commerciali e finanziarie necessarie e/o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III SOCI

Art. 5 (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge .

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro

che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.

Art. 6 (Soci speciali)

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al cinquanta per cento di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 17, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professiona-

le, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 29 del presente statuto

Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio sindacale, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale; i per deliberare gli amministratori devono pertanto tenere conto:

- delle dichiarazioni contenute nella domanda,
- della documentazione ad essa allegata,
- di ogni altra informazione comunque acquisita,
- della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio,
- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione – anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 6 - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla da-

ta dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 18;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. nonché ad adempiere le obbligazioni che derivano dai rapporti mutualistici che intrattengono con la cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

Art. 9 (Diritti dei soci)

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori; all'uopo i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 11 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- c) in caso di trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente o la perdita dei requisiti di cooperativa a mutualità prevalente;
- d) nel caso di trasferimento della residenza del socio in una Provincia diversa da quella in cui la cooperativa svolge la propria attività.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.

Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 29.

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto:

- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di ricezione del provvedimento di accoglimento della domanda,
- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è stato comunicato tre mesi prima, con la chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

Art. 12 (Esclusione)

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;

- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;
- f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
- g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
- h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonchè per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 17 e 20, lettera c), la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 17, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di (cinque) anni.

Il socio receduto od escluso ha altresì diritto, nei termini previsti per il rimborso del capitale di cui al precedente comma, all'assegnazione di un ulteriore importo il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili allo stesso spettante, solo quando il rapporto tra patrimonio netto e il complessivo indebitamento della cooperativa sia inferiore ad un quarto.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio dichiarazione sostitutiva di atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 13.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

TITOLO IV STRUMENTI FINANZIARI

Art. 16 (Strumenti finanziari)

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c. e con il voto favorevole del sessanta per cento dei soci, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del cod. civ.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

TITOLO IV RISTORNI

Articolo 17 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 18 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a 25 euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- b. dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;
- c. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- d. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
- e. dalla riserva straordinaria;
- f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salva quella di cui alla precedente lettera d), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 19 (Caratteristiche delle quote)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione.

ne e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29.

Art. 20 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17 .
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti di cooperativa a mutualità prevalente;
- f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16 in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti di cooperativa a mutualità prevalente;
- g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) e g) dell'art. 18.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 17, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed f).

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 21 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- 3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale (se sussistente tale organo);
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) l'approvazione dei regolamenti interni;
- 8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

Art. 22 (Assemblee)

L'assemblea, ordinaria e straordinaria à sensi di legge, è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (o dei luoghi) dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la

prima.

A cura degli amministratori, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere: inviato ai soci e agli altri aventi diritto, con mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo o al recapito proprio del rispettivo mezzo di comunicazione in base a specifica dichiarazione del socio destinatario e come tale risultante dal libro dei soci.

In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale negli otto giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, sindaci e revisore non presenti.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio italiano.

Le assemblee della società potranno essere tenute anche in videoconferenza, a condizione che vengano rispettati i principi della collegialità, della buona fede e della parità di trattamento dei soci; all'uopo l'assemblea, sussistendo il predetto quorum costitutivo, sarà validamente costituita purché:

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali i soci potranno intervenire;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, assicurando a ciascuno la possibilità di intervenire senza impedimenti in ogni momento;
- siano presenti in un unico luogo almeno il Presidente e il soggetto verbalizzante, luogo in cui s'intenderà svolta la riunione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- vi sia la possibilità per il presidente di identificare gli intervenuti, accertandone l'identità e la legittimazione, di regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- ogni intervenuto, se occorra, possa ricevere, trasmettere o visionare eventuali documenti, a mezzo fax, modem, posta elettronica o altre tecnologie.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci; la delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante; essa deve essere conservata dalla cooperativa; ciascun socio può rappresentare solo un altro socio.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4, 6, 7 e 8 del precedente articolo 21, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Art. 24 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 25 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere da due a cinque voti, in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta e al numero dei loro membri.

Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto.

Ai soci cooperatori, oltre al voto spettante ad ogni socio in quanto tale, è possibile attribuire un numero di voti in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici e in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

In particolare, il regolamento definisce i parametri relativi alla quantità e qualità dello scambio mutualistico attraverso i quali la cooperativa individua i soci che possono accedere al voto plurimo.

I soci cooperatori muniti di voto plurimo non possono singolarmente esprimere più del decimo dei voti in ogni assemblea generale. In ogni caso, ad essi congiuntamente non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ogni singola assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superino tali limiti, i voti saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 27 (Amministrazione)

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri.

Con delibera dei soci, all'atto della nomina dell'organo amministrativo, se ne determinerà la tipologia, il numero, i limiti ai poteri e la durata, che potrà essere anche a tempo indeterminato, sino a dimissioni o revoca da attuarsi con delibera dei soci.

All'Amministratore Unico, quando nominato, competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che per legge e statuto competono all'Assemblea dei soci.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'arti-

colo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

I soci possono inoltre determinare una indennità per la cessazione della carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci, anche mediante stipula di polizza assicurativa.

Art. 28 (Organo di controllo)

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con

riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese- possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 29 – (Clausola arbitrale)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Palermo, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss d. lgs. 5/2003.

Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

Le controversie non riservate alla giurisdizione dell'Autorità giudiziaria non risolte tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Palermo che provvederà alla nomina dell'arbitro o degli arbitri, in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad € 40.000,00 (quarantamila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri dovranno essere scelti tra notai, avvocati, commercialisti o docenti di diritto in materie attinenti alla controversia.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro e del collegio arbitrale.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.lgs. 17 gennaio 2003, n.5.

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 30 (Scioglimento anticipato)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 31 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
- all'assegnazione ai soci di ulteriori importi il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili agli stessi spettante;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 32 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Art. 33 (Disposizioni Generali)

La Cooperativa è a mutualità prevalente ed adotterà le norme previste della legge per le società a responsabilità limitata, nei limiti di cui all' art. 2519 del codice civile.

Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento di tali limiti, entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni.; i soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

Qualora l'assemblea non abbia deliberato entro centoottanta giorni dalla data in cui si è determinato il superamento dei limiti predetti, la cooperativa è sciolta.

In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all' art. 2545 - octies del Codice civile.

La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

ALESSANDRO FEDERICO - MARIA ALWINE EDER -

NICOLO' FEDERICO - ANDREA FEDERICO -

DOTT. RENATO CARUSO NOTAIO.